Il presente allegato alla determinazione n. 33 del .01/02/2022 si compone di n. 03 pagine

Il Dirigente della Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali (Dr. Domenico Campanile)



# REGIONE PUGLIA

Dipartimento Agricoltura, Sviluppo Rurale e Tutela Ambientale Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali . Servizio Valorizzazione e Tutela delle Risorse Naturali e Biodiversità

## CONVENZIONE

Per l'affidamento a titolo di comodato gratuito per il periodo della Campagna di fecondazione equina di uno stallone cavallino e/o asinino ai gestori di stazioni di monta pubbliche e/o private ubicate al di fuori del territorio regionale

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

L'anno	in data	del mese di	tra:
Regione Puglia – D	ipartimento Agricoltura –	Sezione Gestione Sostenibile e T	utela delle Risorse Forestali e
Naturali - Servizio	Valorizzazione e Tutela de	elle Risorse Naturali e Biodiversi	ità (d'ora innanzi denominato
Servizio), via R. Ca	ggese n.1, C.F.8001721072	27, in persona del Dirigente, Dr.	Benvenuto Cerchiara, nato a
Catania il 21/05/1	957, e domiciliato per la c	carica presso la sede del medesir	no Servizio, sito in Lungomare
N.Sauro 45 - 47 Ba	i		
		е	
Il sig		C.F./P.IVA	
nato a	il_	residente a	
via		, titolare/legale	e rappresentante della ditta
		sita in agro del comune di	
loc			

1. Richiamate le Leggi Regionali n. 56/79 che disciplina le funzioni amministrative concernenti l'ippicoltura per il mantenimento degli stalloni di pregio, per l'ordinamento del servizio di monta, nonchè gli interventi tecnici per il miglioramento delle produzioni equine, e n. 9/93 che ha soppresso l'Istituto Regionale Incremento Ippico di Foggia oggi Dipartimento Agricoltura –Sezione

	Costiona Sostonibila a Tutala	della Ricarca Farastali a Nati	urali - Servizio Valorizzazione e Tutela		
	delle Risorse Naturali e Biodive	·			
2.	2. Ritenuto, ai sensi della normativa vigente e per le finalità pubbliche di tutela e valorizzazione de				
	razze autoctone di istituire sta	zioni di monta anche presso a	ziende private su richiesta avanzata da		
	Allevatori e Proprietari di fat	trici, allo scopo di assicurare	e la fecondazione delle stesse presso		
	l'Azienda Agricola o Allevamer	to	sita in agro del Comune di		
	SLCON	INJENE E SI STIDIJI A QUANTO	SECUE		
	Si COr	IVIENE E SI STIPULA QUANTO	SEGUE		
		Art.1			
Il Servizio, giusta richiesta del		prot	affida al		
Sig		, che successivamente s	sarà denominato Affidatario,lo stallone		
		per la monta di fattr	ici di sua proprietà e di altri.		
		Art. 2			
Lo stal	lone sopra indicato è affidato te	mporaneamente all'Azienda _			
in agro di			_ dalla quale non potrà essere rimosso		
senza	la preventiva autorizzazione del	Servizio.			
		Art. 3			
_	gimi da somministrare al riprodu I periodo della campagna di mor		datario e la razione giornaliera per		
♦ av	ena Kg				
♦ fie	no Kg				
♦ pa	glia Kg				
♦ la	razione di avena può essere sost	ituita anche in parte da mangi	mi pellettati.		
medici attene del sog	inali eventualmente occorrenti, i ndosi a quanto stabilito dalle no	nonché alle operazioni relative rme di funzionamento delle st	no del riproduttore, alla ferratura, ai e al servizio di fecondazione cazioni di monta, ed in caso di decesso a previo tempestiva comunicazione a		

Art. 4

L'Affidatario dovrà essere in possesso di regolare autorizzazione, in corso di validità, rilasciata dalla Regione competente, a gestire una stazione di fecondazione equina.

## Art. 5

Per quanto attiene alle condizioni sanitarie e profilattiche dello stallone, l'Affidatario ha il dovere di segnalare immediatamente eventuali problemi di salute del riproduttore. Il Servizio controllerà il funzionamento della stazione ed il mantenimento dello stallone. Qualora si riscontrassero irregolarità di funzionamento o condizioni igieniche e alimentari non idonee o carenti, il Servizio si riserva di ordinare il rientro immediato del riproduttore alla sede.

### Art. 6

La Regione è esonerata da qualsiasi responsabilità per incidenti che dovessero verificarsi, sia nei riguardi dell'Affidatario e del suo personale dipendente, sia nei riguardi di fattrici condotte alla monta e delle relative persone di scorta, come pure nei riguardi di persone estranee, in qualsiasi circostanza e luogo (trasporti, spostamenti, esibizioni del riproduttore, ecc.).

### Art. 7

In caso di furto, morte o menomazione funzionale del riproduttore, per incuria accertata dell'Affidatario, questi è obbligato a rimborsare alla Regione il valore di mercato del riproduttore stesso.

### Art. 8

L'Affidatario si rende personalmente responsabile della perfetta osservanza delle norme previste dalla presente convenzione.

### Art. 9

Qualora dovessero sorgere delle controversie sulla osservanza e sulla esecuzione della presente convenzione, le medesime saranno risolte da un collegio arbitrale composto da due membri nominati ciascuno da una delle parti più un terzo nominato dal Presidente del Tribunale di Bari. Il Collegio arbitrale deciderà, senza formalità, pro-bono et aequo, con giudizio inappellabile. Le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente.

## Art. 10

Per ogni effetto della presente convenzione il foro competente è quello di Bari.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

L'Affidatario